

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012

1. Ricorso A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 700,00 inflitta alla reclamante seguito gara Calcio a 5 Manfredonia/Virtus Rutigliano del 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 135 del 25.10.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 600,00

2. Ricorso A.S.D. ANIMA E CORPO OROBICA C.F.

avverso la sanzione della squalifica fino al 24.11.2012 inflitta al Sig. Nicolini Egidio seguito gara SSV Brixen Obi/Anima e Corpo Orobica del 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012)

RESPINTO

3. Ricorso A.S.D. CAGLIARI CALCIO A5

avverso le sanzioni:

- punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-6;
- obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse;
- ammenda di € 1.000,00,

inflitte alla reclamante seguito gara Cagliari Calcio a 5/Elmas 01 del 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 156 del 01.11.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto,

- riduce a 1 gara l'obbligo di disputare la stessa a porte chiuse;
- riduce, altresì, la sanzione pecuniaria a € 500,00 di ammenda.

Conferma per il resto la decisione impugnata.